

**SCHEMA CONTRATTO IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA  
AUTENTICATA DERIVANTE DA PROCEDURA NEGOZIATA  
CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINOR  
PREZZO**

**IL PROGETTISTA: Geom. Giuseppe Saccone**

**IL RUP: Ing. Gianluca Rizzo**





## PROVINCIA DI FORLÌ'- CESENA

**Contratto di appalto relativo ai seguenti lavori:**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI**

**AREA FORLIVESE ANNO 2019**

**C.I.G. XXXXXXXXXXXX**

**C.U.P. G87H18001100001**

### **INDICE**

#### **PREMESSA**

#### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 Oggetto del contratto**

**Articolo 2 Documenti contrattuali**

**Articolo 3 Ammontare dell'appalto**

#### **TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI**

**Articolo 4 Esecuzione dei lavori**

**Articolo 5 Termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori**

**Articolo 6 Penali in caso di ritardo – Premio di accelerazione**

**Articolo 7 Revisione dei prezzi – Adeguamento del corrispettivo**

**Articolo 8 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

**Articolo 9 Regolare esecuzione e collaudo – Gratuita manutenzione**

**Articolo 10 Riserve e controversie**

**Articolo 11 Risoluzione del contratto**

**Articolo 12 Restituzione della cauzione provvisoria**

**Articolo 13 Cessione del contratto e cessione dei crediti**

#### **TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI**





REP. N.

XX/XX/20XX

**PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA**

\*\*\*

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

**DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE**

**PROVINCIALI AREA FORLIVESE ANNO 2019**

**TRA**

- XXXXXX, nato a XXXXX (XX) il XX XXXXXXXX 19XX, domiciliato per la carica in Forlì, P.zza Morgagni n. 9, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, con sede in Forlì, P.zza Morgagni n. 9, codice fiscale n. 80001550401, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture Trasporti e Pianificazione Territoriale, in base alla legittimazione conferitagli dall'articolo 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall'articolo 35, comma 2, dello Statuto dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena e dall'articolo 65, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

**E**

- Sig. XXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXX (XX) il XX XXXXXXXX 19XX, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto della Società XXXXXXXXXXXX, con sede in XXXXXXXXXXXX (XX), Via XXXXXXXXXXXX, partita IVA n. XXXXXXXXXXXX nella sua qualità di XXXXXXXXXXXX (se procuratore come da procura in data XX

XXXXXXXX 201X n. XXXXXXXXXXXX del Dott. XXXXXXXXXXX, notaio  
in XXXXXXXXXXX);.

### **PREMESSO**

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico  
Infrastrutture Trasporti e Pianificazione Territoriale XXXXXXXXXX n.  
XX in data XX XXXXX XXXX prot. n. XXXXXX si approvava il  
progetto esecutivo dei lavori di **MANUTENZIONE**  
**STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI AREA FORLIVESE**  
**ANNO 2019** per l'importo complessivo di **Euro 818.236,00** di cui  
**Euro 651.000,00** a base d'asta, comprensivi di costi della manodopera  
individuati ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.  
50, (Euro 624.917,89 soggetti a ribasso d'asta ed Euro 26.082,11 non  
soggetti a ribasso d'asta) ed Euro 167.236,00 per somme a disposizione  
dell'amministrazione;

- che con la suddetta determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico  
Infrastrutture Trasporti e Pianificazione Territoriale si stabiliva, altresì,  
di appaltare i lavori in argomento mediante procedura negoziata ai sensi  
dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 da  
esperirsi con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9-bis  
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, inferiore a quello posto a base di gara,  
determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara con  
esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi di quanto previsto  
dell'articolo 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- che la gara d'appalto si è articolata in n. XX sedute tenutesi in data XX  
XXXXX XXXX;

- che le risultanze della fase di ammissibilità dei concorrenti sono state

confermate con provvedimento del Responsabile Unico del

Procedimento n. XXX del XX XXXXXXXXXXXX 201X, prot. n. XXXXX;

- che in esito alla suddetta procedura di gara si è collocata al primo

posto l'impresa XXXXXXXX con sede legale a XXXXXXXX (XX), Via

XXXXXXXXXXXX offrendo un ribasso pari al XX%, il tutto come

emerge dai verbali di gara conservati in atti e dalla determinazione n.

XX del XX XXXXXXXX XXXX, prot. n. XXXXX del Dirigente del

Servizio XXXXXXXX di aggiudicazione definitiva ex articolo 32,

comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- che l'aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'articolo 76,

comma 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 a tutti i controinteressati con

lettera trasmessa via PEC prot. n. XXXXXXX in data XX XXXXXXXX

XXXX;

- che il termine dilatorio per la stipula del contratto è scaduto il XX

XXXXXX XXXX e non sono stati presentati ricorsi avverso

l'aggiudicazione definitiva;

- che sono state effettuate tutte le pubblicazioni previste ai sensi

dell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- che è stata acquisita la comunicazione/informazione antimafia di cui al

D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 tramite la Banca Dati Nazionale Unica

della documentazione antimafia del Ministero dell'Interno in data XX

XXXXXX XXXX, attestante l'insussistenza delle cause interdittive di cui

all'art. 67 del D, Lgs. n. 159/2011;

*oppure*

- che la suddetta impresa XXXXXXXXXX risulta iscritta nell'elenco di

cui all'art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 della

Prefettura di XXXXXXXXXX per le seguenti attività:

“XXXXXXXXXXXXXXXXXX” (white list) -----

- che, ai sensi del successivo comma 52-bis dell'art. 1 della

summenzionata Legge 6 novembre 2012 n. 190, introdotto dall'art. 29

del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in Legge 11 agosto 2014 n.

114, la suddetta iscrizione tiene luogo della comunicazione antimafia

liberatoria anche ai fini della stipula di contratti relativi ad attività

diverse da quelle per le quali è stata disposta;-----

- che ai fini della presente stipula contrattuale è stato, altresì, acquisito

per la suddetta impresa il Documento Unico di Regolarità Contributiva

(D.U.R.C.) attestante la regolarità della stessa in relazione ai versamenti

ai fini INPS, INAIL e CASSA EDILE con validità sino al XXX

XXXXXX XXXX;

*qualora l'impresa rientri tra i soggetti tenuti alla comunicazione*

*DPCM n. 187/1991*

- che l'impresa XXXXX ha presentato la comunicazione sulla

composizione societaria prevista dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio

1991 n. 187;

- che il responsabile unico del procedimento (responsabile dei lavori) ha

acquisito dalla suddetta impresa la documentazione di cui all'allegato

XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ai fini della verifica dell'idoneità

tecnico-professionale della stessa unitamente alla documentazione di cui

all'articolo 90, comma 9, lettera b), del summenzionato decreto

	legislativo;	
	- che da quanto sopra acquisito emerge che il contratto collettivo di	
	lavoro che l'impresa XXXXXXXXXXXX applica ai lavoratori dipendenti	
	è XXXXXXXXXXXX;	
	- che il responsabile unico del procedimento e l'impresa XXXXXXXXXXXX	
	hanno concordemente dato atto con verbale in data XX XXXXXX	
	XXXX, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata	
	esecuzione dei lavori;	
	<b>TUTTO CIÒ PREMESSO</b>	
	e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto tra	
	l'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena e l'impresa	
	aggiudicataria, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula il	
	presente contratto:	
	<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
	<b>Articolo 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO</b>	
	<b>1.</b> La Provincia di Forlì-Cesena, denominata <i>Provincia</i> nel prosieguo del	
	presente atto, rappresentata dall'Ing. XXXXXXXX in esecuzione degli	
	atti precedentemente citati ed in esito alla procedura negoziata esperita	
	in data XX XXXX XXXX, assegna all'impresa XXXXXXXXXXXXXXXX	
	con sede legale a XXXXXXXXXXXXXXXX (XX), XXXXXXXXXXXXXXXX n.	
	XX, denominata <i>Impresa appaltatrice</i> nel prosieguo del presente atto,	
	rappresentata dal Sig. XXXXXXXX, l'appalto per l'esecuzione dei lavori	
	in oggetto citati e precisamente i lavori descritti nei documenti	
	contrattuali di cui al successivo articolo 2 (due).	
	<b>2.</b> Nell'ambito dei lavori di cui trattasi sono comprese attività di cui	
	Pagina 8 di 32	



all'art. 1, comma 53 della Legge 6 novembre n. 190.

**3.** Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno concluso fra loro contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento, assicurazione a titolo privato o scambiato fra loro altre utilità.

## **Articolo 2 – DOCUMENTI CONTRATTUALI**

**1.** Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e concorrono a determinare il contenuto i seguenti documenti:

- capitolato speciale d'appalto (parte normativa) a firma del progettista dei lavori;

- sottoelencati elaborati grafici progettuali e sottoelencate relazioni:

- Tavola 01;

- Tavola 02;

- Relazione generale;

- computo metrico estimativo;

- cronoprogramma;

- polizze di garanzia di cui ai successivi articoli XX e XX;

- capitolato generale delle opere pubbliche approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto non previsto nel capitolato speciale d'appalto;

- piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

*qualora ci siano*

- proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento presentate dall'Impresa appaltatrice;

	- piano operativo di sicurezza presentato dall'Impresa appaltatrice	
	e relativo alle proprie scelte autonome e alle responsabilità	
	nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori da	
	considerarsi come piano complementare di dettaglio del piano di	
	sicurezza e di coordinamento.	
	<b>2.</b> Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, sono	
	allegati al presente contratto. I restanti documenti elencati ai commi che	
	precedono, seppur non materialmente allegati al presente contratto, sono	
	pienamente conosciuti dalle parti, vengono dalle stesse sottoscritti e	
	conservati in atti.	
	<b>Articolo 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO</b>	
	<b>1.</b> L'importo contrattuale ammonta a Euro XXXXXXXX (Euro	
	XXXXXX) al netto dell'I.V.A. di cui Euro 11.032,11 per oneri relativi	
	agli adempimenti connessi alle misure di sicurezza e Euro 15.050,00 per	
	Mano d'opera in economia.	
	L'importo complessivo dei propri costi della manodopera dichiarato	
	dall'impresa appaltatrice in sede di gara e ritenuto congruo dalla	
	Provincia ammonta a Euro XXXXXXXX.	
	<b>2.</b> Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D. Lgs. 18 aprile 2016	
	n. 50, il presente contratto è stipulato <i>a misura</i> per cui i prezzi unitari di	
	cui all'elenco prezzi integrante il progetto con l'applicazione del ribasso	
	del XX% offerto dall'Impresa appaltatrice in sede di gara costituiscono	
	prezzi contrattuali; essi sono applicabili alle singole quantità eseguite.	
	<b>TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI</b>	
	<b>Articolo 4 – ESECUZIONE DEI LAVORI</b>	
	Pagina 10 di 32	

1. I lavori dovranno essere eseguiti in conformità al progetto approvato e pertanto l'Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, si obbliga a compiere i lavori in argomento secondo le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e negli altri elaborati progettuali con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile di tutte le norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dagli stessi risultanti che vengono in tale atto integralmente recepiti.

2. La Provincia, come sopra rappresentata, dà atto di avere assolto agli adempimenti previsti dall'articolo 91 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. L'Impresa appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e salute contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare si obbliga a rispettare il piano per le misure di sicurezza dei lavoratori e di coordinamento redatto ai sensi dell'articolo 100 del summenzionato decreto legislativo. Secondo quanto previsto dall'articolo 100, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 l'Impresa appaltatrice può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento. Le eventuali integrazioni accolte non danno diritto ad alcuna modifica od adeguamento dei prezzi contrattuali.

3. L'Impresa appaltatrice si obbliga a fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori gli aggiornamenti ai piani di sicurezza ogni qual volta mutino le condizioni del cantiere od i processi lavorativi utilizzati.

#### **Articolo 5 – TERMINI PER L'INIZIO E PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

1. I lavori devono essere consegnati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del presente contratto. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'Impresa appaltatrice può chiedere di recedere dal contratto nei modi previsti dall'art. 5 comma 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49.

*In caso di consegna nelle more della stipula*

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 i lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del presente contratto come da verbale di consegna in data XX XXXXXX XXXX.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato **in giorni 270** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi.

3. I lavori possono essere sospesi nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dall'art. 10 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 nonché di quanto previsto dall'art. 12 del capitolato speciale d'appalto. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. Il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e impartisce le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori, come previsto dall'art. 10 del DM del 7

marzo 2018 n 49.

**4.** Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'Impresa appaltatrice ha diritto ad un risarcimento quantificato, come previsto dall'art. 10 comma 2 del DM del 7 marzo 2008 n.49, sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

**Articolo 6 – PENALI IN CASO DI RITARDO – PREMIO DI**

## **ACCELERAZIONE**

**1.** L'Impresa appaltatrice, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lei non imputabile, deve sottostare ad una penale pecuniaria pari allo 0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

**2.** L'importo massimo della penale non può essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà, per la Provincia, di risolvere il contratto.

## **Articolo 7 – REVISIONE DEI PREZZI – ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

**1.** Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1.664, primo comma, del Codice Civile.

## **Articolo 8 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO**

**1.** All'Impresa appaltatrice è dovuta, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, un'anticipazione nella misura del 20% dell'importo contrattuale, da erogarsi con le modalità e alle condizioni previste dal capitolato speciale di appalto, previa presentazione di apposita garanzia conforme allo schema tipo 1.3 (1.3.1) di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31.

**2.** I pagamenti avvengono per stati di avanzamento e l'Impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della

relativa quota degli oneri di sicurezza raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma seguente, un importo non inferiore al 50% dell'importo contrattuale al I° S.A.L., un importo non inferiore al 90% dell'importo contrattuale al II° S.A.L., il residuo sarà liquidato in sede di liquidazione dello stato finale e quindi a seguito del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. I pagamenti relativi agli acconti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura deve di norma intervenire contestualmente o, al più tardi, entro 7 (sette) giorni dall'adozione del SAL. I termini di pagamento restano sospesi nel periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di pagamento e la data di ricezione di regolare fattura in formato elettronico.

**3.** Ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sull'importo da liquidare è operata una ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza da parte dell'Impresa appaltatrice delle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale.

**4.** Il pagamento della rata di saldo sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria da parte dell'Impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in conformità allo schema tipo 1.4 (1.4.1) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta esecutività dell'atto di approvazione del collaudo, o del certificato di regolare esecuzione. All'avvenuta esecutività dell'atto di approvazione del collaudo, o del certificato di regolare esecuzione, e comunque entro

un termine non superiore a sette giorni dalla stessa, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. I termini di pagamento restano sospesi nel periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di pagamento e la data di ricezione di regolare fattura in formato elettronico.

**5.** Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per gli inadempimenti dell'Impresa appaltatrice in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi alla stessa od ai subappaltatori.

**6.** I pagamenti verranno effettuati dalla Provincia previa presentazione di apposite fatture in formato elettronico.

**7.** L'Impresa appaltatrice assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai fini del rispetto delle disposizioni ivi contenute i pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto avverranno a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria sul/i conto/i corrente/i espressamente indicato/i dall'Impresa appaltatrice come conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche. L'impresa appaltatrice si obbliga a comunicare alla Provincia eventuali successive modifiche dei conti dedicati nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

**8.** I codici da indicare in ogni transazione finanziaria inerente il presente appalto sono: C.I.G. (Codice Identificativo Gara) XXXXXXXXXX, C.U.P. (Codice Unico di Progetto) **G87H18001100001**.



9.	Le fatture devono essere intestate nel seguente modo: Provincia di Forlì-Cesena, C.F. 80001550401, Servizio Tecnico, Infrastrutture e Pianificazione Territoriale, Piazza Morgagni n. 9, 47121 Forlì (FC) - IT e devono riportare l'indicazione dei seguenti elementi:	
	- il Codice Univoco Ufficio della Provincia di Forlì-Cesena: UF4BWM;	
	- il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) ed il C.U.P. (Codice Unico di Progetto);	
	- il conto corrente dedicato e codice IBAN completo;	
	- gli estremi del contratto d'appalto;	
	- la dicitura: scissione dei pagamenti ( <i>art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633</i> ).	
10.	Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo dei certificati di pagamento è operata la trattenuta necessaria per recuperare gradualmente la stessa secondo quanto previsto nel capitolato speciale di appalto.	
	<b>Articolo 9 – REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO – GRATUITA MANUTENZIONE</b>	
	<i>Nel caso di lavori di importo sino a Euro 500.000,00</i>	
	1. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 102, comma 8 e dall'art. 216, comma 16 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il certificato di regolare esecuzione sostituisce il certificato di collaudo ed è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.	
	<i>Nel caso di lavori di importo superiore a Euro 500.000,00 ed inferiore a Euro 1.000.000,00</i>	
	1. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 102, comma 8 e dall'art. 216,	
	Pagina 17 di 32	

comma 16 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Nel caso in cui il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

**2.** Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Provincia; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

**3.** Salvo quanto disposto dall'art. 1.669 del Codice Civile, l'Impresa appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Provincia prima che il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. L'Impresa appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

#### **Articolo 10 – RISERVE E CONTROVERSIE**

**1.** Qualora sorgessero contestazioni fra la Provincia e l'Impresa appaltatrice il responsabile del procedimento promuoverà l'accordo bonario nei casi previsti dall'articolo 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

**2.** In ogni caso è possibile risolvere le controversie relative a diritti soggettivi tramite procedura di transazione ai sensi dell'articolo 208 del

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

**3.** Nell'ipotesi in cui la controversia non sia composta nei modi di cui sopra, si farà ricorso al Giudice competente, con espressa esclusione della competenza arbitrale. Si riconosce la competenza del foro di Forlì.

**4.** Resta inteso che ogni controversia dovrà essere tradotta in apposita e motivata riserva sui documenti contabili nei modi e nei tempi previsti dal Decreto ministero dello Sviluppo Economico 7 marzo 2018 n. 49.

#### **Articolo 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**1.** Fermo restando il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la Provincia si riserva l'espressa facoltà di risolvere il contratto nei casi e nei modi previsti dall'articolo 108 del summenzionato D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in genere in tutti i casi previsti dall'articolo 11 del capitolato speciale d'appalto nonché in caso di proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

**2.** L'Impresa appaltatrice è sempre tenuta al risarcimento dei danni alla stessa imputabili.

**3.** Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente contratto l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ossia il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come interpretata ed integrata con D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito in Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

4. L'impresa appaltatrice, i subappaltatori ed i subcontraenti qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione alla Provincia ed alla Prefettura di Forlì-Cesena.

5. Potrà costituire altresì causa di risoluzione del presente contratto anche il mancato rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza come previsto allo specifico articolo del presente contratto.

## **Articolo 12 – RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA**

1. Le parti danno atto che con la sottoscrizione del presente contratto, la garanzia provvisoria presentata in sede di gara, è svincolata automaticamente ai sensi dell'art. 93 comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

## **Articolo 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. E' vietata la cessione del presente contratto di appalto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

2. E' ammessa la cessione del corrispettivo d'appalto nel rispetto dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

3. Nell'ipotesi di cessione del corrispettivo dell'appalto i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il C.I.G. (codice identificativo gara) e C.U.P. (codice unico di progetto) e ad anticipare i pagamenti all'Impresa appaltatrice mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. I conseguenti movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti tra

la Provincia ed il cessionario sono, quindi, sottoposti alla disciplina di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 n. 136.

### **TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI**

#### **SPECIALI**

#### **Articolo 14 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

**1.** L'Impresa appaltatrice, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 105, comma 9, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, si obbliga per sé e per eventuali imprese subappaltatrici a trasmettere alla Provincia, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. Il pagamento degli stati di avanzamento è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa appaltatrice e dei subappaltatori.

**2.** Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice si obbliga, sollevando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo:

**a)** a dimostrare a qualsiasi richiesta della Provincia, che essa adempie a tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo ed ai rapporti di lavoro che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori;

**b)** ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e se cooperative, anche nei confronti dei soci condizioni normative e retributive non inferiori a

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. L'Impresa appaltatrice si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. L'impresa appaltatrice si obbliga al rigoroso rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica previste dalla vigente normativa. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse.

**3.** L'Impresa appaltatrice è responsabile nel rapporto intercorrente con la Provincia e per essa con il Dirigente stipulante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

**4.** Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Provincia effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa appaltatrice per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

**Articolo 15 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL**

**CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI  
PROVINCIALI**

**1.** L'Impresa appaltatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Forlì-Cesena approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 4.780/14 del 21/1/2014.

**2.** A tal fine si dà atto che la Provincia ha reso disponibile il proprio Codice di comportamento attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet. L'Impresa appaltatrice si impegna a fare conoscere il suddetto Codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornirne prova qualora richiesto.

**3.** La violazione degli obblighi di cui al suddetto codice può costituire causa di risoluzione del contratto. La Provincia, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento danni.

**Articolo 16 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI  
OBBLIGATORIE**

**1.** Le Parti danno atto che è stata acquisita la certificazione rilasciata da XXXXXXXXXX in data XXXXXXXXXX, protocollo n. XXXXXXXXXX,

dalla quale risulta l'ottemperanza dell'Impresa appaltatrice alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

**Articolo 17 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA**

**1.** Ai sensi di quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 l'Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, presenta la garanzia fideiussoria n. XXXXXXXX rilasciata da XXXXXXXX in data XX XXXXX XXXX dell'importo di Euro XXXXXXXX (Euro XXXXXXXX) pari al **XX%** dell'importo contrattuale dei lavori.

*In caso di riduzione della polizza*

**2.** L'importo della suddetta cauzione risulta ridotto del XX% rispetto a quanto previsto essendo l'Impresa appaltatrice in possesso della certificazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

*oppure*

**2.** L'importo della suddetta cauzione risulta ridotto del 50% rispetto a quanto previsto rientrando l'Impresa appaltatrice nella categoria delle micro imprese oppure piccole imprese oppure medie imprese.

**3.** Tale garanzia fideiussoria viene prestata in conformità a quanto disposto dall'articolo 103, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dallo



	schema tipo 1.2 (1.2.1) del Decreto del Ministero dello Sviluppo	
	Economico 19 gennaio 2018 n. 31 e verrà svincolata ai sensi di legge.	
	<b>4.</b> L'Impresa appaltatrice dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel	
	termine che le sarà prefissato, qualora la Provincia abbia dovuto,	
	durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.	
	<b>Articolo 18 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E</b>	
	<b>ASSICURAZIONE</b>	
	<b>1.</b> Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,	
	l’Impresa appaltatrice assume la responsabilità di danni a persone e a	
	cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse,	
	sollevando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo.	
	<b>2.</b> A tale scopo l'Impresa appaltatrice ha stipulato la polizza assicurativa	
	n. XXXXXXXX rilasciata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in data XX	
	XXXXXX XXXX. Tale polizza copre i danni di esecuzione e	
	responsabilità civile terzi con i massimali previsti dal capitolato speciale	
	d'appalto.	
	<b>Articolo 19 – SUBAPPALTO</b>	
	<i>Nel caso in cui non siano state indicate in sede di offerta lavorazioni da</i>	
	<i>subappaltare</i>	
	<b>1.</b> Si dà atto che in sede di offerta l'Impresa appaltatrice non ha indicato	
	alcuna lavorazione da subappaltare; il subappalto non è pertanto	
	ammesso.	
	<i>Nel caso in cui siano state indicate in sede di offerta lavorazioni da</i>	
	<i>subappaltare</i>	
	<b>1.</b> Sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa appaltatrice in sede di	
	Pagina 25 di 32	

offerta è ammesso il subappalto, nel limite del 40% dell'importo contrattuale, delle seguenti lavorazioni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a soggetti che non hanno partecipato alla gara d'appalto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. In caso di inosservanza, fermo restando le sanzioni di natura penale, la Provincia potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto d'appalto ed incamerare la cauzione, facendo naturalmente salva l'azione di risarcimento di ulteriori danni..

**2.** Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a Euro 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

**3.** L'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 e norme connesse e, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare tutti i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa.

**4.** Le Provincia procederà direttamente alla corresponsione dell'importo dovuto ai subappaltatori/cottimisti/subaffidatari per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

**5.** Nei casi diversi di cui al precedente comma 4 la Provincia procederà al pagamento dell'Impresa appaltatrice la quale dovrà trasmettere, entro

venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Provincia sospende il successivo pagamento a favore della stessa.

**6.** Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di comunicare alla Provincia, per tutti i sub-contratti, che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del presente appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura. *Inserire se pertinente* I contratti relativi alle prestazioni di cui al comma 3, lett. c-bis) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sono stati depositati presso la stazione appaltante prima delle stipula del presente contratto.

**7.** La Provincia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori di cui al presente contratto, così come definita dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 556 del 31 maggio 2017, sia inserita a pena di nullità un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 n. 136.

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 20 – DOMICILIO DELL'IMPRESA APPALTATRICE ---**

1. A tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa appaltatrice elegge domicilio presso XXXXXXXX, Via XXXXXXXXXXXX.

#### **Articolo 21 – SICUREZZA E RISERVATEZZA**

1. L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Provincia.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Impresa appaltatrice è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Provincia per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. L'Impresa appaltatrice può utilizzare, nell'esecuzione del contratto di appalto, cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate solo previa autorizzazione della Provincia.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, la Provincia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando da parte dell'Impresa appaltatrice il risarcimento dei danni che ne dovessero derivare.

7. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Provincia attinente le procedure adottate dall'Impresa appaltatrice in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

8. L'Impresa appaltatrice non potrà conservare copia di dati e programmi della Provincia, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla Provincia.

## **Articolo 22 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

1. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti contraenti, come sopra rappresentate, si riportano alle disposizioni di cui ai seguenti dettati normativi:

- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- D.M. 19 aprile 2000 n. 145;

- D.M. 7 marzo 2018, n. 49;

- Linee guida A.N.AC.;

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora vigenti ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dall'art 216 e dall'art. 217, comma 1 lettera u) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed, in subordine, alle disposizioni del Codice Civile.

## **Articolo 23 – REGISTRAZIONE FISCALE**

1. Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131, essendo le prestazioni in esso contenute soggette ad I.V.A. mediante modalità telematica.

#### **Articolo 24– IMPOSTA DI BOLLO**

1. L'imposta di bollo, determinata ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sulla base della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 27 marzo 2002 n. 97/E, calcolata sul presente contratto, sui suoi allegati, sulla sua copia conforme e sul cronoprogramma ammonta a Euro XXXXXXXX (Euro XXXXXXXX).

2. La stessa imposta di bollo viene assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis. 1. 4) della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 come modificata dal D.M. 22 febbraio 2007. Sugli allegati l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale, come da autorizzazione del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – D.R.E. Sezione Staccata di Forlì, prot. n.18.234/1999 del 29 novembre 1999.

#### **Articolo 25 – SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese del presente contratto (bolli, diritti di segreteria, imposta di registrazione ecc.), nessuna esclusa od eccettuata, vengono assunte dall'Impresa appaltatrice che, per lo scopo, ha effettuato presso la Tesoreria della Provincia, Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, filiale di Forlì, Corso della Repubblica n. 14 il versamento, in data XXXXXX, di Euro XXXXXXXX (Euro XXXX) di cui Euro XXXX per diritti di segreteria, Euro XXXXX per bolli ed Euro 200,00 per

imposta di registro ed Euro XXXXX per XXX.

**2. Si allegano al presente contratto:**

1) copia per immagine su supporto informatico certificata conforme ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 del capitolato speciale d'appalto;

2) copia per immagine su supporto informatico certificata conforme ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 del computo metrico estimativo.

**IL DIRIGENTE**

**DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA**

(Ing. XXXXXX)

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

**DELL'IMPRESA APPALTATRICE**

(Sig. XXXXXXX)

**Autentica di firma del contratto informatico composto da XXX files**

Previa rinuncia ad assistenza dei testimoni da parte dei richiedenti tra loro d'accordo e con il mio consenso, io sottoscritto Dott. xxxxxxxxxxxx Ufficiale Rogante della Provincia di Forlì-Cesena, nella mia qualità di Segretario Generale, con i poteri di cui all'articolo 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, certifico che le persone infra generalizzate, della cui identità personale io sottoscritto Dott. xxxxxxxxxxxx Segretario Generale, sono certo hanno ora apposto in mia presenza la propria firma digitale su ciascun file componente il contratto informatico che non è in contrasto con l'ordinamento

giuridico.

• **XXXXXXXXXX**, nato a XXXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXX

la cui firma digitale è stata verificata con esito tecnico positivo. Il certificato rilasciato da Infocert S.p.A. iscritta nell’elenco dei certificatori tenuto da Digit PA risulta non revocato né scaduto;

• **Sig. XXXXXXXXXXX**, nato a XXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXXXXXXX la cui firma digitale è stata verificata con esito tecnico positivo. Il certificato rilasciato da XXXXXXXXXXXXXXXX iscritta nell’elenco dei certificatori tenuto da Digit PA risulta non revocato né scaduto.

In seguito alla verifica della firma e del certificato dei componenti io Segretario Generale appongo la mia firma digitale alla presente scrittura privata autenticata mediante strumento di firma rilasciato da Infocert S.p.A. iscritta nell’elenco dei certificatori tenuto da Digit PA il cui certificato di firma non è scaduto né revocato.

Forlì, nella Residenza Provinciale il XX XXXXXXXX 20XX.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**DELLA PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA**

**(Dott. \_\_\_\_\_)**